

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

Ecc.mo CONSIGLIO di STATO - in sede giurisdizionale

RICORSO in APPELLO

Promosso dalla società

SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l. (cod. fisc. e P.Iva: 08909210968), con sede in Maleo (LO) alla Cascina Campolandrone n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pietro Salvaderi assisto e difeso dall'Avv. Stefano Carini (c.f. CRN SFN 46T27 E196G) del foro di Brescia e dall'Avv. Guido Cecinelli (c.f. CCNGDU54E06H501R) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma Via Panama n. 52 presso lo studio di quest'ultimo in virtù di procura alle liti su foglio separato ed allegato al presente atto, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura alla seguente utenza fax: 030-3756203 e alle seguenti pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it e pec: guidocecinelli@legalmail.it

c o n t r o

REGIONE LOMBARDIA (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano alla Piazza Città di Lombardia n. 1 e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale ubicati in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1, con gli Avv.ti Sabrina Gallonetto (pec: sabrina.gallonetto@milano.pecavvocati.it) e Maria Emilia Moretti (pec: mariaemilia.moretti@milano.pecavvocati.it)

e nei confronti di

GARBELLI F.LLI Società Agricola (C.F e P.I.: 04476000155), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Lacchiarella (MI) alla Cascina Birolo, pec: garbelli.birolo@pec.it, non costituita nel giudizio di primo grado

per l'annullamento e/o riforma e previa sospensione

della sentenza del TAR LOMBARDIA Milano sez. seconda n. 1447/2021 emessa il 10 giugno 2021, pubblicata il 14.6.2021 e non notificata.

Con ricorso proposto avanti al Tar di Milano contro la Regione Lombardia e nei confronti della società Garbelli F.lli società agricola ed iscritto al nr.

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

828/2020, la Società SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l., in seguito anche appellante o esponente, chiedeva

A) l'annullamento:

1)- del Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 06/06/2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 10/03/20), avente ad oggetto l'approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" di cui al Decreto del 27/11/2018, n. 17519, nella parte in cui la domanda n. 201801103255 proposta dalla appellante era stata dichiarata non ammissibile;

2)- del Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/2018 (avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" - approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande"), limitatamente al punto 6.3 n. 2, lett. a) e b), e, ove occorra, al punto 12.4 e alla lettera d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2 nella parte lesiva;

3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota di preavviso del rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 del 13/12/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Pavia e Lodi, della Giunta Regionale Lombardia.

B) l'accertamento:

del diritto della appellante ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate relativo alle zone non svantaggiate approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 6/03/20.

In fatto va chiarito quanto segue

Con domanda presentata il 25.03.2019 e protocollata al n. 201801103255, la Società SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l. chiedeva di essere ammessa

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

a beneficiare degli incentivi per gli investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole di cui al *"Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole"*.

In particolare, l'appellante chiedeva di ottenere gli incentivi per alcune tipologie di intervento previste dal Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/2018 consistenti in:

- 1)- attrezzature per il controllo delle condizioni ottimali per i trattamenti - capannine meteorologiche (cod. intervento 4.1.01.63.20.106 - importo richiesto € 2.500,00);
- 2)- impianti per la riduzione del consumo energetico o il miglioramento dell'efficienza energetica (cod. intervento 4.1.01.67.2.69 - importo richiesto € 19.689,34);
- 3)- realizzazione/acquisto di impianti e dotazioni fisse per la movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento (cod. intervento 4.1.01.65.23.141 - importo richiesto € 13.000,00);
- 4)- realizzazione/acquisto di impianti e dotazioni fisse per la produzione dei prodotti aziendali (cod. intervento 4.1.01.65.16.136 - importo richiesto € 544.239,84);
- 5)- ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edificio rurale – stalle e ricoveri animali per suini (cod. intervento 4.1.01.81.24.97 - importo richiesto € 1.864.707,22);
- 6)- spese per la costituzione di polizze fideiussorie (cod. intervento 4.1.01.123.20.248 - importo richiesto € 9.476,03);
- 7)- spese per la progettazione e direzione dei lavori per impianti (cod. intervento 4.1.01.123.20.372 - importo richiesto € 11.883,95);
- 8)- spese per la progettazione e direzione dei lavori per opere (cod. intervento 4.1.01.123.20.371 - importo richiesto € 37.672,25).

Quanto all'intervento di cui al precedente punto 5 la ricorrente in data 20/02/2019 presentava una SCIA alternativa al Permesso di costruire ex art. 23 DPR n. 380/2001 ed art. 42 L.R. Lombardia n. 12/05 presso lo

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

SUAP competente e comunicava l'inizio dei lavori al 26.3.2019 successivo alla data di protocollazione della domanda (25.3.2019).

Con propria nota di preavviso del rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90 il Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Pavia e Lodi, della Giunta Regionale della Lombardia comunicava alla esponente che la sua domanda era stata *"istruita con esito "non ammissibile" ... in quanto, come previsto dal punto 12.4 delle Disposizioni attuative e dalla lettera d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2 delle medesime D.A., la SCIA relativa all'intervento è stata presentata prima della presentazione della domanda di contributo. Decade pertanto l'intervento relativo alla ristrutturazione dei fabbricati adibiti a porcilaie e relative attrezzature"*.

In data 20/01/2019 l'esponente proponeva un'istanza di riesame in relazione al contenuto del predetto preavviso di rigetto, evidenziando di aver avviato i lavori dopo l'avvenuta presentazione della domanda.

Nondimeno, la domanda della ricorrente veniva inserita nell'elenco di quelle *"non ammissibili"* allegato all'impugnato Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 06/06/2020 con la seguente motivazione: *"Documentazione non corretta: SCIA allegata alla domanda in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 12.4 lettera d) delle D.A. Inizio degli interventi prima della presentazione della domanda in contrasto con quanto previsto dal punto 2 del paragrafo 6.3 delle D.A., che prevedono come data di avvio per la realizzazione delle opere edilizie la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente. Riesame non accolto: assenza di elementi aggiuntivi trasmessi con le memorie"*.

Con ricorso proposto al Tar di Milano contro la Regione Lombardia ed iscritto al nr 828/2020 reg. ric., la società SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l. impugnava i provvedimenti regionali sopra riportati in quanto ritenuti illegittimi.

Le censure proposte con il ricorso introduttivo sono così sintetizzabili:

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

- 1) Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/90 in rapporto all'omessa e/o carente valutazione e confutazione dell'istanza di riesame proposta dalla appellante.
- 2) Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 in rapporto alla mancata corrispondenza tra la motivazione riportata nel preavviso di rigetto ed in quella diversa indicata nel provvedimento finale impugnato.
- 3) Eccesso di potere per illogicità manifesta - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 42 L.R. n. 12/2005 - Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà - Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Con il terzo motivo articolato sotto vari profili la società appellante deduceva l'erronea interpretazione delle regole delle Disposizioni Attuative contenute nel decreto n. 17519 del 27/11/2018 e segnatamente il punto 6.3 n. 2, lett. a) e b) ed il punto 12.4 lettera d).

La stessa deduceva comunque ed in ogni modo la illegittimità delle stesse regole in quanto poste in violazione degli artt. 23 del Dpr 380/01 e 42 della LR 12/05 o comunque illogiche, irrazionali e contraddittorie.

Nel ricorso introduttivo l'appellante faceva valere anche il diritto ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate.

Da ultimo, in subordine, l'esponente evidenziava come fosse titolare di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela anche nel caso in cui non fosse certa la sua immediata ammissione al finanziamento, ben potendo maturare tale condizione anche nel caso in cui, una volta inserita nell'elenco delle domande ammesse ma non finanziate, si dovesse registrare uno scorrimento della graduatoria delle domande finanziate anche in considerazione del fatto che all'ultimo posto di tale elenco compariva la domanda presentata da "Garbelli F.lli Soc. Agricola", che aveva riportato il punteggio di 68 e che quale ditta contro interessata era stata oggetto di notifica del ricorso.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia che chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato. Non si costituiva la citata contro interessata.

Con ordinanza n. 939/2020 il Tar di Milano ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri operatori economici inclusi nella graduatoria soggetti ritenendoli pure essi contro interessati.

L'appellante provvedeva ad adempiere puntualmente all'ordinanza del Tar adito depositando in giudizio la relativa documentazione.

Con successiva ordinanza n. 1212/2020 la Sezione del Tar di Milano respingeva l'istanza cautelare proposta osservando come le esigenze cautelari potevano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso ex articolo 55, c. 10, c.p.a.

In vista dell'udienza del 10 giugno 2021 le parti costituite depositavano memorie conclusive, memorie di replica e note d'udienza.

All'udienza pubblica del 10.6.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso e condannava l'appellante a rifondere alla Regione Lombardia le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

La sentenza del Tar Lombardia di Milano è illegittima, ingiusta e lesiva degli interessi e dei diritti della società appellante che la impugna e ne chiede l'annullamento e/o riforma integrale per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. *Error in iudicando* - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/90 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione

Il Tar trattando congiuntamente il primo e secondo motivo del ricorso introduttivo (punto 7 della sentenza), ha disatteso entrambe le censure osservando

- in primo luogo come non sussisterebbe l'illegittimità del provvedimento finale nella parte in cui non si confuta la tesi esposta dall'appellante con l'istanza di riesame (punti 7.1 e 7.2 della sentenza).
- In secondo luogo come il corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale non esigerebbe la completa *disclosure* da parte dell'Amministrazione (punto 7.3 della sentenza).
- In terzo luogo come le argomentazioni esposte dall'Amministrazione non sarebbero valutazioni discrezionali, ma applicazioni delle regole della *lex*

specialis che resistono alle censure della esponente (punto 7.4 della sentenza).

In sostanza, per il Tar, il supplemento di confronto procedimentale non sarebbe stato neppure astrattamente idoneo ad addivenire ad una diversa soluzione, non potendo l'Amministrazione disapplicare regole ritenute pienamente legittime contenute nell'avviso.

Il primo motivo del ricorso introduttivo è relativo alla dedotta violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/90 in rapporto all'omessa e/o carente valutazione e confutazione dell'istanza di riesame proposta dall'appellante. Va preliminarmente contestato che il Tar non ha accertato l'intervenuta violazione delle norme citate in rapporto all'inosservanza degli obblighi - posti a carico dell'Amministrazione - di valutare le memorie scritte ed i documenti presentati dai destinatari del provvedimento finale a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 e di motivare detto provvedimento con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (provvedimento finale impugnato n. 3021 del 06/06/2020) in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 della legge n. 241/90).

L'Amministrazione, benché non obbligata ad una confutazione specifica ed analitica delle memorie e dei documenti presentati dai soggetti interessati, è - comunque - tenuta a valutarle, in quanto un'applicazione corretta dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 lo esige, come da giurisprudenza amministrativa costante: *"non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione"*

(Cons. Stato, Sez. VI, 27/09/2018, n. 5557; sul punto, cfr. anche: Cons. Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80 e sez. VI 2 maggio 2018 n. 2615; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967; id., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).

Detta carenza di motivazione rinveniente nella sentenza gravata è viepiù grave nel caso in cui le memorie ed i documenti versati dagli interessati agli atti del procedimento contengano elementi tali da indurre a ritenere che la ricostruzione dei fatti fatta dall'Amministrazione nell'ambito degli atti e dei provvedimenti endoprocedimentali sia parziale e/o fuorviante.

Nell'ambito della "istanza di riesame" presentata dall'appellante vi sono elementi (a partire da alcune importanti precisazioni in merito alla natura e decorrenza dell'efficacia del titolo abilitante, e, cioè, la SCIA alternativa al PdC) che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione non solo a svolgere le opportune valutazioni, ma anche a fornire motivazioni adeguate delle ragioni per le quali ebbe a decidere in via definitiva la "non ammissibilità" della domanda. Viceversa, nel contesto del provvedimento impugnato il Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale **si è limitato ad affermare: "Riesame non accolto: assenza di elementi aggiuntivi trasmessi con le memorie"**.

Si tratta quindi di affermazione non motivata, tale da indurre ad escludere che vi sia stata un'effettiva valutazione (e - ancor meno - confutazione) delle argomentazioni esposte dalla soc. Salvaderi nell'istanza di riesame.

Il Tar si limita ad affermare che il provvedimento regionale era stato adeguatamente motivato con la spiegazione che per l'intervento edilizio *de quo* era stata presentata una SCIA prima dell'inoltro della domanda di finanziamento e la data cui far riferimento per l'inizio dei lavori era la sola data di presentazione della SCIA e ciò in violazione delle regole della *lex specialis* indicate ai paragrafi 6.3 e 12.4.

Quanto alla spiegazione fornita in sentenza dal Tar secondo cui le argomentazioni esposte dall'Amministrazione non sarebbero valutazioni discrezionali, ma applicazioni delle regole della *lex specialis* che resistono alle censure di parte appellante e che il supplemento di confronto procedimentale non era neppure astrattamente idoneo ad addivenire ad una diversa soluzione, si precisa quanto di seguito.

Il Giudice di primo grado non ha considerato che nel caso di SCIA alternativa al permesso di costruire la data di avvio dei lavori non può assolutamente coincidere con quella di presentazione della SCIA (giustificando co-

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

sì, a torto, l'asserita violazione del punto 6.3 delle regole delle disposizioni attrattive), ma con la data che viene necessariamente comunicata dopo che detta SCIA sarà divenuta efficace per il decorso del termine di legge dalla presentazione (30 gg.): ciò ai sensi degli artt. 23 del Dpr 380/01 e 42 della LR 12/05. Fatto decisivo che il Tar non ha in alcun modo considerato.

Lo stesso Giudice di *prime cure* neppure ha valutato che, quanto alla asserita violazione del punto 12.4, la stessa norma espressamente prevedeva la possibilità di allegare alla domanda la copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi quale è la SCIA (vedi paragrafo 12.4 lettera d).

Il TAR non ha neppure considerato che il termine di 30 giorni previsto dalle regole del bando per la presentazione della Scia, dopo la proposizione della domanda di finanziamento, costituiva un termine ultimativo, mentre non sarebbe stato in alcun modo vietata e/o inammissibile la produzione del titolo abilitativo in epoca anteriore a quella della domanda di finanziamento, posto anche che la stessa regola del bando lo prevedeva espressamente.

Dunque il Tar non ha assolto in modo puntuale e completo alla motivazione e ciò *ex se* determina l'illegittimità della sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 in rapporto alla mancata corrispondenza tra la motivazione riportata nel preavviso di rigetto ed in quella diversa indicata nel provvedimento impugnato, si osserva.

Al riguardo basta confrontare il tenore letterale delle motivazioni riportate nei due provvedimenti per pervenire alla conclusione che l'Amministrazione resistente ha violato il disposto dell'art. 10 bis l. n. 241/90, violazione questa non recepita dal Giudice di *prime cure*.

In particolare:

- a) nel preavviso di rigetto si legge: *"istruita con esito "non ammissibile" ... in quanto, come previsto dal punto 12.4 delle Disposizioni attuative e dalla lettera d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2 delle medesime D.A., la SCIA relativa all'intervento è stata presentata prima della presentazione della domanda di contributo. Decade pertanto l'intervento relativo alla ristrutturazione dei fabbricati adibiti a porcilaie e relative attrezzature"*;

b) nel provvedimento finale, invece, viene riportata la seguente motivazione:

“Documentazione non corretta: SCIA allegata alla domanda in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 12.4 lettera d) delle D.A. Inizio degli interventi prima della presentazione della domanda in contrasto con quanto previsto dal punto 2 del paragrafo 6.3 delle D.A., che prevedono come data di avvio per la realizzazione delle opere edilizie la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente. Riesame non accolto: assenza di elementi aggiuntivi trasmessi con le memorie”.

Confrontando le due motivazioni, si rileva che nella seconda, in aggiunta al richiamo al punto 12.4 delle Disposizioni Attuative, compare l'asserita violazione del punto 6.3 delle stesse Disposizioni.

E dal tenore letterale della motivazione addotta a sostegno del provvedimento impugnato (e, quindi, del definitivo rigetto della domanda presentata dall'appellante) si desume chiaramente che essa è basata sul fatto che la data di avvio per la realizzazione delle opere edilizie coincide(rebbe) con la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente.

Ora, nel caso di specie, si può fondatamente ritenere che la decisione finale rappresenti una sorpresa per la società originaria ricorrente, che non ha avuto la possibilità di interloquire nella sostanza su tutti gli aspetti più rilevanti della questione.

Tale conclusione appare coerente anche con gli approdi della giurisprudenza (cfr. soprattutto Consiglio di Stato, sez. III, 29/07/2014, n. 4021 e da ultimo sentenza 2330/2018) da cui emerge: *“si deve ritenere precluso alla p.a. fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio”*

Seppur non debba sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, deve comunque re-

cisamente escludersi la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale.

Contrariamente a quanto dedotto dal Tar le argomentazioni aggiuntive esposte dall'Amministrazione nel provvedimento finale sono da ritenersi una illegittima sottrazione al confronto procedimentale e determinano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Le valutazioni del primo Giudice addotte in sentenza per respingere il primo e secondo motivo del ricorso introduttivo sono errate e vanno disattese. Anche da ciò deriva l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa o erronea applicazione delle norme di legge citate e/o per eccesso di potere sotto gli aspetti dell'incongruità, perplessità e difetto di motivazione.

2. *Error in iudicandum* - erronea interpretazione dei paragrafi 6.3 e 12.4. delle disposizioni attuative del bando di gara e/o difetto di motivazione

Il Tar ha rigettato un primo profilo della terza censura del ricorso introduttivo osservando come il bando di gara e segnatamente le previsioni delle regole di cui ai paragrafi 6.3 e 12.4 dovessero essere interpretate letteralmente, onde per cui doveva ricavarsi da esse che l'appellante né poteva allegare alla domanda la copia del titolo abilitativo in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, né poteva presentare all'Amministrazione competente una comunicazione di inizio lavori successiva al rilascio del titolo abilitativo, dovendo invece far riferimento alla data di presentazione della SCIA che era anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento (punto 8 della sentenza).

Dunque, per il Giudice di primo grado il provvedimento finale emesso dalla Regione Lombardia doveva privilegiare il criterio di interpretazione letterale e si fondava su *due rationes decidendi* entrambe (secondo il TAR) correttamente interpretate dalla P.A. resistente (punti 8 e segnatamente 8.1, 8.2 e 8.3 della sentenza).

Al riguardo si precisa.

Se è pur vero che il bando di gara, costituendo la *lex specialis* del concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, **altrettanto consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di**

ambiguità o poca chiarezza o contraddittorietà delle singole clausole non superabili con il criterio letterale, è necessario fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 c.c. (c.d. interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre: v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2019, n. 6378 e da ultimo la sentenza 5744/2021 pubblicata il 4.8.2021).

Nel caso in esame era doveroso rintracciare il significato delle norme applicate con interpretazione complessiva delle previsioni del bando e non letterale. Ed invero.

Quanto al paragrafo 12.4

La regola nella prima parte espressamente prevede che tra la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento via sia la copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi e testualmente recita: *"12.4 Documentazione da allegare alla domanda. Il richiedente alla propria domanda deve allegare in formato non modificabile, firmato digitalmente con estensione .p7m o .pdf, la seguente documentazione: (omissis) d) Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni."*

La regola ulteriore, estrapolata dalla seconda parte dello stesso paragrafo e dal Tar pure utilizzata a sostegno della sua decisione, recita testualmente: *"Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve: 1) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente; 2) trasmettere copia della SCIA, con ricevuta del medesimo Ente, all'Amministrazione competente"*

Orbene, è di tutta evidenza che, quanto alla documentazione da allegare alla domanda di finanziamento e segnatamente quanto al titolo abilitativo per gli interventi edilizi, il paragrafo 12.4 della prima parte contrasta con quello esposto nella seconda parte o perlomeno è ambiguo o può essere frainteso dall'operatore economico.

In mancanza di una chiara clausola della *lex specialis*, occorre ricorrere anche ai criteri diversi da quello letterale.

Al riguardo si osserva che detta seconda parte della norma, non può che essere interpretata in modo estensivo e complessivo dell'intero paragrafo e cioè in sintonia con la prima parte della regola che consente espressamente l'allegazione del titolo abilitativo alla domanda di finanziamento.

Tenuto conto che la presentazione della SCIA e del permesso di costruire comportava per il tecnico progettista un lavoro non indifferente per la redazione degli atti progettuali e per la documentazione tecnica ed amministrativa connessa nonché l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, la regola estrapolata dal Tar andava interpretata nel senso che la Regione Lombardia consentiva anche alle ditte non ancora in possesso di titolo abilitativo di poter partecipare al bando allegando la sola domanda, quanto all'ipotesi di opere soggette a permesso di costruire e una mera autocertificazione quanto alle opere soggette a SCIA, ma di certo non può ritenersi che la norma volesse ritenere inammissibile la domanda di finanziamento a chi aveva già predisposto il tutto e presentato la copia del titolo abilitativo che era un *quid pluris* rispetto alla mera domanda o la mera autocertificazione citata.

Detta interpretazione è anche quella più coerente con il contesto regolatorio cui si riferisce la clausola (paragrafo 12.4).

Il Tar erroneamente ha svolto una lettura formalistica della norma estrapolando una sola frase dal contesto del paragrafo 12.4, ma non ha svolto una lettura complessiva dello stesso paragrafo e della sua prima parte in particolare.

E questo anche in linea anche con il principio di interpretazione in senso sostanziale e non meramente formale, posto che la prima parte del citato paragrafo prevedeva espressamente, tra la documentazione da allegare, al

punto d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto; non doveva quindi essere ritenuta non corretta l'allegazione della SCIA alternativa in luogo della dichiarazione sostitutiva.**

In ogni modo l'interpretazione sistematica delle regole della *lex specialis* ai sensi dell'art. 1363 c.c. (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4640; Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4333) è necessaria ove quello lessicale, come nella fattispecie, appaia ambigua o insufficiente.

Dunque, a tutto concedere, doveva essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole ai partecipanti al bando.

Se il Giudice di primo grado avesse correttamente interpretato la norma de qua, avrebbe dovuto ritenere che l'appellante nel presentare la SCIA alternativa al PdC prima della domanda di erogazione degli incentivi non aveva violato il paragrafo punto 12.4 delle Disposizioni Attuative.

Da ultimo il TAR non ha fornito spiegazioni circa il diverso contenuto della prima e seconda parte del paragrafo 12.4 in punto documentazione da allegare stante la discrasia e differenza evidente tra le due prescrizioni.

Dunque sussiste anche il difetto di motivazione della sentenza.

Quanto al paragrafo 6.3

La previsione della *lex speciali* che imponeva di considerare come data "*cui far riferimento*" la data di presentazione della SCIA, riguardava solo l'ipotesi in cui il concorrente avesse presentato l'autocertificazione, ma non il titolo abilitativo (nella fattispecie la SCIA alternativa), posto anche che ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 42 L.R. n. 12/2005 nell'ipotesi di SCIA alternativa al permesso di costruire (come nel caso in esame), l'attività edilizia non poteva essere iniziata prima che fossero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della pratica e comunque, in detta ipotesi, l'attività edilizia poteva essere iniziata solo dopo la comunicazione all'Amministrazione comunale competente dell'inizio dei lavori.

La regola di ordine generale prevista nel bando che prevedeva come gli interventi edilizi dovessero essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di finanziamento era osservata e non disattesa come erroneamente ritenuto dal Tar.

L'appellante aveva comunicato l'inizio dei lavori per il 26.3.2019 dopo la data di presentazione della domanda di finanziamento (25.3.2019).

Anche in questo caso andava svolta una interpretazione complessiva delle clausole 6.3 e 12.4 le une per mezzo delle altre, mentre il Tar ha svolto una disamina della norma in modo cavilloso e formalistico limitandosi ad estrapolare solo la disposizione erroneamente applicata dalla PA resistente senza valutare il contesto complessivo in cui erano inserite.

Del resto ed inoltre, diversamente opinando, non si comprenderebbe la *ratio* della differente disciplina prevista al punto 6.3, n. 1, con riferimento alla data di avvio dei lavori per la realizzazione di opere edilizie soggette al rilascio del permesso di costruire, che è titolo abilitante immediatamente valido ed efficace.

In tal caso, infatti, si prevede che la data di avvio coincide con *"la data di inizio lavori comunicata"*, così che la diversa disciplina per gli interventi realizzati con SCIA ordinaria o con SCIA alternativa al Pdc è manifestamente contraddittoria rispetto a quella che regola gli interventi realizzati con permesso di costruire.

Coerentemente, quindi, anche per gli interventi con SCIA alternativa al Pdc, come per quelli realizzati con permesso di costruire, la data di avvio dei lavori deve necessariamente coincidere con quella all'uopo comunicata all'Amministrazione competente.

Nel caso di specie, la ricorrente ha inviato in data 16/03/2019 la comunicazione di inizio dei lavori, precisando che gli stessi sarebbero stati avviati il 26/03/2019, di modo che è quest'ultima la data da prendere in considerazione al fine di ritenere assolta la condizione di ammissione prevista dal punto 6.3 ("Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda").

Dunque entrambe le regole contenute nei paragrafi citati sono state erroneamente interpretate dal Giudice di primo grado o comunque lo stesso Giudice non ha fornito adeguata motivazione nella sentenza per respingere le doglianze della società appellante.

- 3. *Error in iudicandum* - erronea valutazione della legittimità delle regole per la presentazione delle domande di finanziamento limitatamente al**

punto 6.3 n. 2, lettera a) e b) e al punto 12.4 lettera d) paragrafi dell'Allegato 2 del Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/2018. Dette norme nella parte lesiva sono irrazionali o contraddittorie o violano e/o falsamente applicano l'art. 23 del DPR n. 380/2001 e l'art. 42 della L.R. n. 12/2005 e/o difetto di motivazione.

L'appellante ha impugnato anche il Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/18. Con la terza censura l'appellante aveva dedotto comunque l'illegittimità delle stesse regole (*punto 6.3 n. 2, lett. a) e b) el punto 12.4 e alla lettera d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2*) nella parte lesiva all'appellante.

Il Tar ha disatteso la censura osservando come dette norme sarebbero ragionevoli e coerenti e non contraddittorie (punto 7.2 , 8.1, 8.3 e 9 della sentenza). La valutazione è però erranea.

Dette regole, qualora dovessero essere interpretate letteralmente in conformità a quanto ritenuto dal TAR, sono parimenti illegittime, in quanto illogiche, contraddittorie e contrastanti con il disposto dell'art. 23, comma 5, DPR n. 380/2001. Ed invero.

Quanto alla irrazionalità delle citate regole del bando

E' di tutta evidenza che non può prevedersi una regola di bando (paragrafo 12.4) che esclude un concorrente che ha prodotto un titolo edilizio (nella fattispecie SCIA alternativa al permesso di costruire), che è un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA.

Come tale è irrazionale altresì la regola di bando (paragrafo 6.3) che esclude un concorrente che ha dato prova che gli interventi edilizi sono iniziati dopo la data di protocollazione della domanda di finanziamento: osservando in tal modo lo scopo sostanziale della previsione regolatoria.

Quanto alla contraddittorietà delle citate regole di bando

Non può prevedersi nella prima parte del paragrafo 12.4 l'obbligo di allegare la copia del titolo abilitativo (tra cui vi rientra la SCIA alternativa al permesso di costruire) e poi prevedersi nel proseguo l'obbligo di allegare la

sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA

Quanto alla violazione o/e falsa applicazione di legge delle citate regole di bando

Il paragrafo 6.3 nel prevedere come la data "*cui far riferimento*" per l'inizio dei lavori la data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, viola palesemente l'art. 23 del DPR n. 380/2001 e l'art. 42 della L.R. n. 12/2005.

Rispetto alla SCIA normale, nella SCIA alternativa al Permesso di costruire, i lavori possono essere iniziati solo se siano decorsi trenta giorni dal deposito allo sportello unico presso l'Amministrazione comunale competente e non alla data della presentazione della citata SCIA.

La previsione (paragrafo 6.3) che impone di considerare come momento di avvio dei lavori la data di presentazione della SCIA in alternativa al P.d.C. e non l'effettivo inizio dei lavori viola la norma citata e comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR in sentenza, non è una scelta discrezionale coerente e ragionevole della PA resistente introdurre nella lex speciale una regola siffatta.

Dunque il Giudice di primo grado non ha considerato che le citate regole approvate con il Decreto n. 17519 del 27/11/2018 violavano gli artt. 23 del Dpr 380/01 e 42 della LR 12/05 o comunque erano illogiche, irrazionali e contraddittorie ed inoltre lo stesso Giudice non ha fornito adeguata motivazione nella sentenza per respingere le doglianze della società appellante (difetto di motivazione).

In conclusione

Sussiste il diritto dell'appellante ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate per le zone non svantaggiate approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 6/06/2020. Tale diritto non è stato considerato dal Tar.

Fermo restando quanto esposto nei precedenti paragrafi, all'annullamento dei provvedimenti impugnati dovrà seguire necessariamente l'inserimento

della domanda proposta dalla ricorrente nell'elenco delle domande finanziate con il Decreto citato in epigrafe.

A tal riguardo, va precisato che, in base alle Tabelle 1, 2, 3 e 4 del punto 10 (rubricato "*criteri di valutazione*") che contemplano, ai fini della composizione della graduatoria delle domande finanziate, i punteggi attribuibili ai singoli interventi finanziabili, alla domanda presentata dalla ricorrente deve essere attribuito **il punteggio complessivo di 80 punti**, derivante dai seguenti sub punteggi:

- 1)- ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale - Tabella 2 - categoria di intervento 1.1 - punti 18;
- 2)- realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti - Tabella 2 - categoria di intervento 1.7 - punti 3;
- 3)- ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile n. 6480 del 30/07/2015, destinati: all'allevamento e condizionati; alla conservazione e condizionati; alla trasformazione; alla vendita diretta dei prodotti aziendali; - Tabella 2 - categoria di intervento 2.1 - punti 6;
- 4)- realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali - Tabella 2 - categoria di intervento 2.5 - punti 3;
- 5)- realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali - Tabella 2 - categoria di intervento 3.4 - punti 2;
- 6)- realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti - Tabella 2 - categoria di intervento 4.1 - punti 6;
- 7)- realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici - Tabella 2 - categoria di intervento 4.2 - punti 4;

8)- realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e/o l'impiego di risorse naturali - Tabella 2 - categoria di intervento 5.1 - punti 4;

9)- acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 6.1, lettera G) delle Disposizioni Attuative - Tabella 2 - categoria di intervento 5.3 - punti 2;

10)- rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2 - Tabella 2 - categoria di intervento 6.14 - punti 7;

11)- zootecnia da carne: suini - Tabella 3 - punti 21;

12)- azienda con più del 50% della SAU in area parco - Tabella 4 - punti 4.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere sul diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate, e ciò anche in considerazione del fatto che all'ultimo posto di tale elenco compare la domanda presentata da "Garbelli F.lli Soc. Agricola", che ha riportato il punteggio di 68.

In subordine

4. *Error in procedendo* - violazione dell'art 112 c.p.c. omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di inserimento della domanda tra quelle ammesse e non finanziate

Per mero scrupolo difensivo nel ricorso introduttivo si evidenziava che la società esponente era titolare di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela anche nel caso in cui non fosse certa la sua immediata ammissione al finanziamento, ben potendo maturare tale condizione anche nel caso in cui, una volta inserita nell'elenco delle domande ammesse ma non finanziate, si dovesse registrare uno scorrimento della graduatoria delle domande finanziate.

Ed infatti anche togliendo i punti indicati per gli interventi edilizi soggetti a SCIA in alternativa al P.d.C., gli altri interventi proposti nella domanda di finanziamento erano ammissibili e su detti interventi la PA resistente nulla aveva eccepito.

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

Orbene dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che il Tar non ha esaminato detta domanda subordinata. Nulla emerge in ordine a detta questione anche con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso.

Orbene, l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado su domande proposte, costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112, c.p.c. che è applicabile al processo amministrativo.

Ergo, sussiste l'errore revocatorio per la violazione del principio enunciato dal citato art. 112 c.p.c.

In ogni modo, in subordine e per mero scrupolo difensivo, si ripropone la domanda di inserimento della domanda di finanziamento nell'elenco di quelle ammesse ma non finanziate.

ISTANZA CAUTELARE

L'appellante insiste affinché codesto Ecc.mo Consiglio di Stato disponga la sospensione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge anche ai fini dell'inserimento della domanda da essa presentata nell'elenco delle domande ammesse e finanziate.

A tal riguardo e per quanto sopra dedotto sussiste il *fumus boni juris*.

Quanto al *periculum in mora*

L'appellante sta subendo gravi danni a causa dell'avvenuta adozione del provvedimento di rigetto impugnato, in quanto, nelle more della definizione del ricorso nel merito, saranno verosimilmente erogate per intero le somme destinate al finanziamento delle domande ammesse.

Pertanto, l'appellante insiste affinché l'istanza cautelare proposta venga accolta, quantomeno ai fini della sospensione dell'erogazione dei fondi residui.

Tanto premesso la Società SALVADERI SOFIA Soc. Agr. a r.l., *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, previa sospensione della esecutività dell'impugnata sentenza, e dei provvedimenti impugnati, anche ai fini

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

di cui sopra, accogliere l'appello e quindi, in riforma della stessa impugnata sentenza del Tar Lombardia Milano seconda sezione n. 1447/2021 ed in accoglimento del ricorso di primo grado:

- annullare

1)- il Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 06/06/2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 10/03/2020), avente ad oggetto l'approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" di cui al Decreto del 27/11/2018, n. 17519, nella parte in cui la domanda n. 201801103255 proposta dalla ricorrente è stata dichiarata non ammissibile;

2)- il Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/2018 (avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" - approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande"), limitatamente al punto 6.3 n. 2, lett. a) e b), e, ove occorra, al punto 12.4 e alla lett. d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2;

3)- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota di preavviso del rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 del 13/12/19 a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Pavia e Lodi, della Giunta Regionale della Lombardia:

- accertare comunque

il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate relativo alle zone non svantaggiate approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 6/03/2020. Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

Ai sensi del Dpr 115/02 dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è di € 650,00.

- Produce:

- atto di appello notificato;
- copia autentica della sentenza impugnata nr. 1447/2021 del TAR Lombardia sez. seconda Milano
- quanto ai documenti e atti prodotti in primo grado, sono già depositati nel fascicolo informatico e quindi direttamente trasmessi.

**ISTANZA di AUTORIZZAZIONE all'INTERGRAZIONE
del CONTRADDITTORIO - Per PUBBLICI PROCLAMI**

L'appello viene notificato alla Regione Lombardia e, quale controinteressata, alla GARBELLI F.LLI società agricola collocata ultima in graduatoria delle ditte ammesse al finanziamento con il punteggio di 68.

Ove il Consiglio di Stato ritenga di integrare il contraddittorio a tutti gli altri operatori economici inclusi nella graduatoria in quanto reputi che la domanda dell'appellante risulti idonea ad incidere, ove accolta, sulla posizione degli stessi utilmente posizionati nella graduatoria, si formula istanza di integrazione del contraddittorio rispetto a detti altri contro interessati.

In ragione del numero elevato degli stessi, sussistono comunque i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3, c.p.a. e 150 cpc

Pertanto la Società SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l., *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

Che e se del caso, il Consiglio di Stato preliminarmente voglia autorizzare la notifica del ricorso in appello per pubblici proclami a tutti gli operatori economici inclusi nella graduatoria prevista dalle regole di attuazione del Programma di cui è processo indicando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.

Brescia/Roma 08 novembre 2021

Avv. Stefano Carini

Avv. Guido Cecinelli



STEFANO
CARINI
08.11.2021
17:07:22
UTC

AVV. STEFANO CARINI

Via Einaudi n. 26 - 25121 BRESCIA Tel: 030-3756535 Fax: 030-3756203

Pec: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

Procura alle liti

La società **SALVADERI SOFIA** soc. Agr. a r.l. (codice fiscale e P.Iva : 08909210968), con sede in Maleo (LO) alla Cascina Campolandrone n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pietro Salvaderi delega l'Avv. Stefano Carini (c.f. CRN SFN 46T27 E196G) del foro di Brescia e l'Avv. Guido Cecinelli (c.f. CCNGDU54E06H501R), del foro di Roma affinché

contro

La **REGIONE LOMBARDIA** (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano alla Piazza Città di Lombardia n. 1 e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale ubicati in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1

e nei confronti della società

GARBELLI F.LLI società agricola (C.F. e P.I.: 04476000155), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Lacchiarella (MI) alla Cascina Birollo non costituita nel giudizio di primo grado

abbiano a proporre appello avanti al Consiglio di Stato

per l'annullamento e/o riforma previa sospensione

della sentenza del TAR LOMBARDIA Milano sezione seconda n. 1447/2021 emessa il 10 giugno 2021, pubblicata il 14.6.2021 mai notificata

con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso iscritto al nr 828/2020 reg. ric avverso i seguenti provvedimenti

A) l'annullamento:

1) del Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 06/06/2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 10/03/2020), avente ad oggetto l'approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" di cui al Decreto del 27/11/2018, n. 17519, nella parte in cui la domanda n. 201801103255 proposta dalla ricorrente è stata dichiarata non ammissibile;

2) del Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale n. 17519 del 27/11/2018 (avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" – approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande"), limitatamente al punto 6.3 n. 2, lett. a) e b), e, ove occorra, al punto 12.4 e alla lettera d) del paragrafo 12.4 dell'Allegato 2; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota di preavviso del rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 del 13/12/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Pavia e Lodi, della Giunta Regionale della Lombardia.

B) l'accertamento:

del diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande finanziate relativo alle zone non svantaggiate approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale n. 3021 del 06/03/2020.

Conferisce agli avvocati citati ogni più ampia facoltà prevista dalla legge ivi compresa quella di farsi sostituire da altro avvocato.

Elegge domicilio per detto procedimento presso lo studio dell'avvocato Guido Cecinelli in Roma Via Panama n. 52 presso lo studio di quest'ultimo.

Autorizza la presentazione di istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata e istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ove il Consiglio di Stato ritenga di estendere il contraddittorio a tutti gli altri operatori economici inclusi nella graduatoria impugnata.

Dichiara di essere stato informato di quanto stabilito dalle norme sulla tutela dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare il consenso richiesto al trattamento dei dati necessari per l'incarico conferito

Brescia/Roma li 11 ottobre 2021

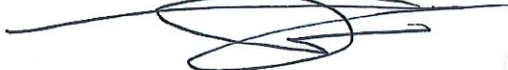
SALVADERI SOFIA soc. Agr. a r.l.

Pietro Salvaderi

Pietro Salvaderi

È autentica

Avv. Stefano Carini



STEFANO
CARINI
25.11.2021
15:37:38 UTC

Avvocato Carini

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Inviato: venerdì 12 novembre 2021 16:41
A: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 12/11/2021 alle ore 16:41:22 (+0100) il messaggio
"SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)" proveniente da
"stefano.carini@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a:
mariaemilia.moretti@milano.pecavvocati.it ("posta certificata") sabrina.gallonetto@milano.pecavvocati.it
("posta certificata") garbelli.birolo@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2111.20211112164122.102850.18.1.212@sicurezzapostale.it

Avvocato Carini

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 12 novembre 2021 16:41
A: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it
Oggetto: CONSEGNA: SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/11/2021 alle ore 16:41:23 (+0100) il messaggio
"SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)" proveniente da
"stefano.carini@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a "garbelli.birolo@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: ope2111.20211112164122.102850.18.1.212@sicurezzapostale.it

Avvocato Carini

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Inviato: venerdì 12 novembre 2021 16:41
A: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it
Oggetto: CONSEGNA: SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (5,01 KB)
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/11/2021 alle ore 16:41:22 (+0100) il messaggio
"SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)" proveniente da
"stefano.carini@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a "sabrina.gallonetto@milano.pecavvocati.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: ope2111.20211112164122.102850.18.1.212@sicurezzapostale.it

Avvocato Carini

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Inviato: venerdì 12 novembre 2021 16:41
A: stefano.carini@brescia.pecavvocati.it
Oggetto: CONSEGNA: SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (5,01 KB)
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/11/2021 alle ore 16:41:22 (+0100) il messaggio
"SALVADERI SOFIA - REGIONE LOMBARDIA (appello Consiglio di Stato)" proveniente da
"stefano.carini@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a "mariaemilia.moretti@milano.pecavvocati.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2111.20211112164122.102850.18.1.212@sicurezzapostale.it